

« Nessun piroscafo verrà ammesso in servizio se non dopo essere stato esaminato ed accettato da una Giunta speciale, che sarà nominata dal Governo, la quale dovrà compilare un regolamento che, tenendo conto delle vigenti leggi marittime, determini le norme con cui debbasi stabilire e verificare la reale portata dei piroscafi e la loro velocità, il lavoro effettivo sviluppato dalle loro macchine, e le condizioni della loro solidità; secondo queste norme essa dovrà verificare se i bastimenti riuniscano le condizioni del presente quaderno d'onori, e determinerà l'equipaggio per ciascun piroscafo secondo le prescrizioni del regolamento della marina mercantile e le consuetudini.

« Per gli oggetti ed attrezzi necessari alla navigazione dovrà osservarsi quanto è prescritto dai vigenti regolamenti e dalle società assicuratrici.

« ART. 8. Il Ministero dei lavori pubblici potrà in ogni tempo ordinare delle visite, onde accertare che i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio ed al comodo dei viaggiatori.

« Risultando dalle visite che alcuno dei piroscafi non soddisfaccia alle condizioni sovraespresse, la società dovrà, nel limite di tempo che verrà assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che emaneranno dal Ministero, ferma la responsabilità che l'impresa possa aver incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

« In caso di perdita di un piroscafo, la società dovrà surrogarlo nel termine di sei mesi. Durante questo periodo essa potrà sostituirvi temporariamente un battello preso a nolo, purchè adatto al servizio e come tale accettato dalla Giunta speciale sopraddetta.

« ART. 9. Mediante la sovvenzione accordata dal Governo, la società concessionaria sarà obbligata al trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale, siano originari o a destino dei regii Stati, siano originari o a destino di Stati esteri, ivi compresi i gruppi di numerario concernenti il servizio postale, non che gli stampati, carta, provviste ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi, e come tale iscritto sul foglio di via.

« Il pagamento della sovvenzione accordata dal Governo verrà fatto per dodicesimi, mediante regolare mandato in capo del direttore della società, il quale per gli effetti che di ragione dovrà eleggere domicilio nella città ove risiede la società.

« ART. 10. La società concessionaria dovrà destinare in ogni piroscafo un locale spazioso e ben riparato per collocarvi i dispacci postali; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia dei dispacci affidata al capitano del piroscafo sotto la sua responsabilità.

« Qualora l'amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato a bordo, la società è in obbligo di assegnare al medesimo, senza corrispettivo, un camerino con letto, indipendentemente da apposito e sufficiente locale per le operazioni postali durante il tragitto.

« Quest'impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggeri di prima classe a metà prezzo della tariffa.

« Qualora il piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potrà richiedere che sia messa a sua disposizione, pel servizio dei dispacci, la migliore imbarcazione, di cui avrà a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco dei dispacci possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.

« ART. 11. Ove per avaria i piroscafi dovessero approdare in qualche porto o rada non indicati nell'itinerario di cui all'ar-

ticolo 1, per cui si trovassero nell'impossibilità di proseguire la corsa, il capitano è strettamente obbligato a curare la consegna dei dispacci all'ufficio di posta locale o viciniore per essere inoltrati a destino coi mezzi ordinari, quando non sia possibile curarne la spedizione col primo piroscafo nazionale od estero diretto al luogo di destinazione dei dispacci medesimi, rimanendo la spesa a carico della società.

« ART. 12. Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci è devoluto intieramente alla società concessionaria.

« Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è dovuto intieramente all'amministrazione delle poste.

« Il Governo avrà facoltà di stabilire un *maximum* dei prezzi di trasporto, qualora quelli stabiliti dalla società fossero riconosciuti troppo elevati e non in proporzione a quelli stabiliti sulle linee ove esistono altri servizi di navigazione.

« Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle che saranno regolarmente consegnate dagli uffici di posta.

« Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della società o dei suoi agenti sarà punita a norma di dette leggi.

« Su di ogni piroscafo verrà collocata a spese dell'amministrazione delle poste una cassetta mobile per l'impostazione delle lettere, la quale dovrà essere consegnata unitamente ai dispacci all'ufficio di posta stabilito nei luoghi di approdo.

« ART. 13. La società concessionaria sarà tenuta a dar passaggio sui piroscafi agli impiegati civili che viaggiano per ragioni di servizio alla metà del prezzo stabilito per gli altri passeggeri, non compreso il vitto.

« La società non sarà però obbligata a ricevere un numero di questi passeggeri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe su ciascun piroscafo.

« ART. 14. La società concessionaria si obbliga a dar passaggio ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato ai prezzi che saranno fissati con apposite particolari convenzioni col Ministero della guerra.

« Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese, che non siano attualmente sussidiate dal Governo, i trasporti suddetti, salvo il caso di circostanze straordinarie, riservandosi però la facoltà di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della regia marina o presi a nolo. »

DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici. Qui fu introdotta una variante sulla quale io chiamerò l'attenzione della Camera, perchè forse non l'hanno potuto intendere dalla semplice lettura che ne ha fatto il signor presidente.

Nel progetto si diceva:

« Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese i trasporti suddetti, » ecc.

Onde non pregiudicare altre imprese che hanno un contratto col Governo attualmente vigente, che hanno obbligo dei trasporti militari, salvo al Governo la facoltà di valersi o non valersi dei loro bastimenti, fu introdotto un emendamento. È un obbligo al quale corrisponde la speranza di un vantaggio e non altro; ma pure è giusto che il Governo rimanga libero e possa valersi anche di queste imprese. Perciò fu proposta dal Ministero, e accettata dalla Commissione e dai concessionari, un'aggiunta colla quale l'articolo rimane così redatto:

« Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese che non siano attualmente sussidiate dal Governo i trasporti, » ecc. appunto per non togliere alle società, che attualmente hanno contratti in corso, questo mezzo di guadagno possibile.